



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 52	Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100
Data 30-09-17	Ricognizione partecipazione possedute

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 10:30, nella sala consiliare dell'Ente, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta di Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

MARIO DE CAROLIS	P	MAGRELLI DAMOCLE	A
GINO EMILI	P	DI CURZIO DIEGO	A
REALI PIERO	P	LUISA DI CURZIO	P
DEL PIANO MONICA	P	DI PASQUALE MAURIZIO	A
BENEDETTI DANIELA	P	ALOISI SAMUELE	P
CASTELLUCCI LANFRANCO	P	BRUNI RICCARDO	P
VENERI STEFANO	A		

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 9
Assenti n. 4

Gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede
il sig. MARIO DE CAROLIS,
in qualità di SINDACO

Partecipa
il Segretario
sig. Benedetti Giuseppe
Scrutatori sono stati nominati i sig.ri:

LUISA DI CURZIO
ALOISI SAMUELE
BRUNI RICCARDO

Il Presidente, di seguito, passa all'argomento posto al n. 8) dell'ordine del giorno, che ha per oggetto:

"REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE."

La proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale è la n. 58 del 19/09/2017 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, così formulata:

Il Consiglio Comunale

PREMESSO che:

- il D. Lgs.19 agosto 2016, n. 175, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ha previsto (art. 4, comma 1) che le Pubbliche Amministrazioni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- il medesimo articolo (art. 4, comma 2) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Nel successivo art. 24 del medesimo decreto legislativo, è previsto che entro il 30 settembre 2017 le Pubbliche Amministrazioni provvedano a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che **devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione** poiché ricadenti anche soltanto in una delle seguenti condizioni (art. 20, comma 2):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

La ricognizione è atto obbligatorio e deve essere successivamente «*comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*», cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni «*alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*».

La mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti – la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;

CONSIDERATO che:

- con la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti;
- il D.Lgs. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli “organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili” (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- il Comune di CASCIA detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 - V.U.S. S.P.A.
 - A.S.VA. srl.
 - VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.
- il Comune di Cascia detiene, altresì, partecipazioni indirette nelle seguenti società:
 - V.U.S. COM S.R.L.
 - V.U.S. G.P.L. S.R.L.
 - CONNESI (EX I.C.T. VALLEUMBRA S.R.L.)
 - TREC S.P.A.

CONSIDERATO altresì che:

- La V.U.S. S.P.A. è una società in house, è una multiutility che ha come *mission* la gestione di SIG quali i servizi idrici, energetici ed ambientali dell'ATO Umbria 3 (oggi AURI) e rispetta i requisiti previsti agli artt. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016, si ritiene di mantenerla senza interventi di razionalizzazione.
La Soc. A.S.VA. srl La Società e' stata costituita con atto del Consiglio Comunale n. 85 del 27.12.2005, il cui capitale sociale della costituenda società e' stato fissato in Euro 10.000,00 , da sottoscrivere nella misura del 100% dal Comune di Cascia;

La stessa soc. A.S.V.A. s.r.l. é stata costituita con atto Notaio Maria Paola Trinchillo, del 14 gennaio 2006 Rep. n^ 3683 Racc. 1187, registrato il 25 gennaio 2006 a Foligno;

Con deliberazione del Commissario Straordinario, facente funzioni di Consiglio Comunale., n° 11 del 20 aprile 2007 e' stato deliberato lo scioglimento, della Soc. A.S.V.A. s.r.l., con sede in Cascia Via Mazzini 14, costituita con atto del Consiglio Comunale n. 85 del 27.12.2005, capitale sociale Euro 10.000,00 , interamente sottoscritto dal Comune di Cascia, in quanto la ditta A.S.V.A. s.r.l. non svolgera' piu' alcuna attività per conto di questo Ente, ne per soggetti terzi, poiche' é stato annullato l'atto di affidamento del servizio di raccolta R.S.U. e revocato l'atto di affidamento della gestione del sistema di mobilità alternativa (parcheggi ecc), nonche' per la grave situazione debitoria della società

;

In esecuzione alla su richiamata deliberazione n° 11/07 con atto Notaio Ortensia Maria Vella del 20.4.07 Rep. 22646/5169 e' stato deliberato lo scioglimento della Soc. A.S.V.A. s.r.l. e messa in liquidazione, e nominato liquidatore.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

- V.U.S. COM S.R.L. La società svolge il servizio di vendita del gas metano con la produzione di costanti e significativi utili (dato 2016: Euro 1.310.198,00). E' stata condotta un'analisi che ha evidenziato l'esistenza di numerosi elementi pertinenti alla riconduzione dell'attività societaria nel novero dei servizi economici di interesse generale. Ciò per mezzo dello svolgimento di una serie di attività quali: 1) politiche di sostegno ai pensionati; 2) politiche di sostegno alla clientela a basso reddito volte all'ottimizzazione dell'utilizzo del gas; 3) rateizzazioni di particolare favore dei clienti più deboli; 4) politica aziendale fortemente orientata alla presenza sul territorio, anche per il tramite di sportelli aperti al pubblico. Il complesso delle circostanze sopra riferite offre importanti elementi nella direzione dello svolgimento di servizi a condizioni diverse da quelle che offre il mercato di riferimento e dunque dell'eventuale mantenimento della partecipazione.
 - V.U.S. G.P.L. S.R.L. tale società ha un fatturato nel triennio inferiore al limite di legge pari ad € 500.000, un numero di dipendenti pari a zero, mentre ha n. 5 amministratori, pertanto, pur essendo una partecipata indiretta, si prevede la cessione delle proprie quote, le cui modalità verranno decise in sede di assemblea tramite la propria partecipata direttamente nella società, VUS SPA. Dalla cessione non sono previsti risparmi, non rappresentando per l'Ente la partecipazione un costo nella suddetta società;
 - CONNESI (EX I.C.T. VALLEUMBRA S.R.L.), tale società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente pertanto, pur essendo una partecipata indiretta, si prevede la cessione delle proprie quote, le cui modalità verranno decise in sede di assemblea tramite la propria partecipata direttamente nella società, VUS SPA. Dalla cessione non sono previsti risparmi, non rappresentando per l'Ente la partecipazione un costo nella suddetta società;
 - VALNERINA SERVIZI S.C.P.A. la società svolge un servizio di interesse generale e produce beni e servizi strettamente necessari per il

perseguimento delle finalità istituzionali. La società attualmente gestisce per il Comune di Cascia il servizio di distribuzione del gas naturale in Cascia Capoluogo, fraz. Avendita e Roccaporena..

E' prevista la riduzione del numero di amministratori (da 4 ad 1) con modifica statutaria che si prevede di approvare nella seduta già convocata. All'esito di tali azioni e comunque entro il 2018 si provvederà a rivalutare la sussistenza delle condizioni per il mantenimento o la cessione delle quote. Finora il comune non ha sostenuto costi per la partecipazione societaria, pur essendo i bilanci in negativo.

E' in corso la procedura per la gara d'ambito per la vendita delle reti di distribuzione del gas naturale da parte dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale minimo Perugia 2 - Sud e Est. La procedura di gara è stata avviata con pubblicazione sulla G.U.R.I. in data 18.11.2016, gli eventi sismici però hanno prorogato la scadenza della stessa,

Con il prossimo affidamento del servizio da parte di ATEM (la cui gara è in corso di espletamento, con prevedibile conclusione entro il 2020) e la connessa vendita delle reti di distribuzione del gas metano, determineranno la conseguente necessità di mettere in liquidazione la società, venendo meno, di fatto, l'oggetto sociale.

Stante quanto sopra per le sopra citate società V.U.S. G.P.L. S.R.L. CONNESI (EX I.C.T. VALLEUMBRA S.R.L.), si ritiene di porre in atto gli interventi di razionalizzazione previsti nel piano di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, mentre per V.U.S. S.P.A., V.U.S. COM S.R.L e VALNERINA SERVIZI si ritiene di dover mantenere le partecipazioni permanendo le condizioni previste dall'art. 4, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016, Mentre A.S.VA. srl e' già in liquidazione.

TREC S.P.A. la società e' stata liquidata e cancellata dal registro delle imprese in data 5.10.2016, viene indicata solo in quanto partecipata alla data del 31.12.2015 ai fini della ricognizione.

VISTA la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, con la quale sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti;

DATO ATTO che il piano in oggetto costituisce aggiornamento di quello approvato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014;

Richiesto il parere al Revisore dei Conti in merito ai contenuti della presente proposta;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio,

RITENUTA la propria competenza;

ACQUISITI i pareri di legge;

Con voti espressi in forma palese

DELIBERA

- I. Di APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Cascia alla data del 23 settembre 2016 ed il relativo piano di razionalizzazione contenuti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al modello standard approvato dalla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

- II. Di DARE ATTO che il Comune di Cascia porrà in essere gli interventi dettagliati nel piano di cui all'allegato A per le motivazioni ivi riportate;
- III. Di DEMANDARE agli uffici la comunicazione dei predetti dati secondo le modalità previste dalla legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 58 del 19/09/2017 del Responsabile Area Lavori Pubblici;

Uditi gli interventi in merito:

cons. Di Curzio L.: fa riserve sulla nomina dell'amministratore unico di Valnerina Servizi, che, stanti le condanne a suo carico, è quanto meno inopportuna.

Sindaco De Carolis: si è fatta la considerazione che in questo momento di emergenza, con l'esigenza di attivare le SAE, non fosse opportuno nominare persona diversa da chi ha seguito di fatto direttamente le reti.

Dato atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri di cui all'art.49 del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

presenti n. 9;

astenuti n. 1 (Di Curzio L.);

votanti n. 8;

favorevoli n. 8;

contrari n. 0.

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione sopra indicata, demandando al Responsabile dell'Area proponente gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Il Presidente dichiara approvata la deliberazione sopra indicata.

La deliberazione prende il n. 52 dell'anno 2017.

Di seguito, il Presidente chiede di votare l'immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii..

Il Presidente dichiara approvata l'immediatamente esecutività della delibera in argomento.

presenti n. 9;

astenuti n. 1 (Di Curzio L.);

votanti n. 8;

favorevoli n. 8;

contrari n. 0.

Il Presidente dichiara approvata la deliberazione indicata.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi della'rt. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime: Per la regolarità tecnica: parere favorevole

**F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA
MARCACCIOLI LUCIA**

La presente deliberazione estratta dal verbale della seduta viene sottoscritta come segue:

SINDACO
F.to MARIO DE CAROLIS

Segretario
F.to Benedetti Giuseppe

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29-03-18 al 13-04-18 Registro Albo Pretorio n. 667

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 29-03-18

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 29-03-18 al 13-04-18:

[] per decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, in data 30-09-17: 30-09-17 diviene esecutiva,

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, c.4 del D.lgs. 267/2000.

SEGRETARIO COMUNALE
F.toBenedetti Giuseppe

E' copia conforme all'originale.

Cascia, li

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA